

COMUNE DI ALESSANO
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA IN
MATERIA DI TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI**

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 53 del 14.11.2006

INDICE

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto pag 2

CAPO II DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI

Art. 2 Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani pag 2

CAPO III MODALITA' DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITA', EFFICACIA

Art. 3 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata pag 4
Art. 4 Preclusione all'accertamento pag 5
Art. 5 Rigetto delle istanze di definizione agevolata pag 5
Art. 6 Responsabile del procedimento pag 5
Art. 7 Entrata in vigore pag 5

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

1. Il Presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31 dicembre 2005, in materia di:
 - a. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disciplinata dal Capo II del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e dal Regolamento Comunale.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
3. Sono, inoltre, escluse dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano definite.
4. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

CAPO II DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI

Art. 2 Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, residenti nel territorio comunale, che, alla data del 31.12.2005, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70 del D. Lgs n. 507 del 1993, incidendo in tal modo sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta, possono definire i rapporti tributari per le annualità non prescritte con il **versamento della tassa dovuta con esclusione della sanzione degli interessi.**
2. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, residenti nel territorio comunale, che, alla data del 31.12.2005, hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70 del D. Lgs n. 507 del 1993 con dati infedeli, incidendo in tal modo sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari per le annualità non prescritte nel seguente modo:

versamento del 70% della tassa o della maggiore tassa dovuta con esclusione della sanzione degli interessi	nel caso di pagamento in unica soluzione all'atto della presentazione della domanda di definizione agevolata
versamento della tassa o della maggiore tassa dovuta con esclusione della sanzione degli interessi	nel caso di pagamento rateale come previsto dal successivo articolo 4

3. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, **con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze (garage, cantine, depositi e seminterrati) nell'ipotesi di uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**, che, alla data del 31.12.2005, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70 del D. Lgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incidendo in tal modo sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari per le annualità non prescritte con il **versamento del 70% della tassa o della maggiore tassa dovuta con esclusione della sanzione degli interessi.**
4. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, **con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze (garage, cantine, depositi e seminterrati) nell'ipotesi di uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che, risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale**, alla data del 31.12.2005, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70 del D. Lgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incidendo in tal modo sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari per le annualità non prescritte con il **versamento del 50% della tassa o della maggiore tassa dovuta con esclusione della sanzione degli interessi.**
5. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, **con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze (garage, cantine, depositi e seminterrati) nell'ipotesi di unico occupante**, che, alla data del 31.12.2005, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70 del D. Lgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incidendo in tal modo sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari per le annualità non prescritte con il **versamento del 70% della tassa o della maggiore tassa dovuta con esclusione della sanzione degli interessi.**
6. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, **con riferimento alle unità immobiliari adibite ad attività sociali, culturali, sportive, ricreative, di volontariato sociale, casa di riposo e accoglienza e a sede di partiti politici, fatta eccezione tra quelle suindicate che siano destinate a sale da ballo e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di pubblica sicurezza**, che, alla data del 31.12.2005, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70 del D. Lgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incidendo in tal modo sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari per le annualità

non prescritte con il **versamento del 30% della tassa o della maggiore tassa dovuta con esclusione della sanzione degli interessi.**

7. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, **con riferimento alle unità immobiliari adibite ad attività connesse al culto (sale parrocchiali, oratori, sale riunioni, etc), escluse in ogni caso le unità immobiliari adibite ad abitazione**, che, alla data del 31.12.2005, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70 del D. Lgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incidendo in tal modo sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari per le annualità non prescritte con il **versamento del 10% della tassa o della maggiore tassa dovuta con esclusione della sanzione degli interessi.**
8. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, **con riferimento alle unità immobiliari adibite a sede di scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, purché ricadenti nell'ambito della vigilanza generale demandata ai competenti organi dell'amministrazione scolastica pubblica**, che, alla data del 31.12.2005, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70 del D. Lgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incidendo in tal modo sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari per le annualità non prescritte con il **versamento del 10% della tassa o della maggiore tassa dovuta con esclusione della sanzione degli interessi.**
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, per quanto riguarda la tassa o maggiore tassa dovuta, si applicano solo ai soggetti passivi che non hanno beneficiato delle riduzioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere c), d) ed e), del regolamento comunale che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
10. Ai fini dei commi 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, **entro e non oltre il 31 marzo 2007**, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.
11. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 5, per le ipotesi previste dai commi 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciata in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.
12. Quanto disposto nei commi nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica anche in caso di avvisi di accertamento pendenti al 31 dicembre 2006.

CAPO III

MODALITA' DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITA', EFFICACIA

Art. 3

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. la definizione agevolata di cui al precedente articolo 2 si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, **entro e non oltre il 31 marzo 2007**, mediante il versamento da eseguirsi sul bollettino di **conto corrente postale n. 12813739 intestato a Comune di Alessano** riportando la causale "**definizione agevolata T.A.R.S.U. per gli anni _____**".
2. Il contribuente ha la possibilità di rateizzare le somme dovute a titolo di definizione agevolata secondo il seguente prospetto:

IMPORTO	NUMERO RATE
fino a €1000,00	4 rate Bimestrali
da €1.000,01 a €2.000,00	6 rate bimestrali
Da €2.000,01 a €3.000,00	8 rate bimestrali
Superiore a 3.000,00	10 rate bimestrali

Le rate successive alla prima non verranno gravate dagli interessi legali. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono rimosse coattivamente e gravate di sanzioni ed interessi. Il versamento delle rate dovrà essere effettuato sul bollettino di **conto corrente postale n. 12813739 intestato a Comune di Alessano** riportando la causale **“definizione agevolata T.A.R.S.U. per gli anni _____ rata ____”**.

3. Il numero delle rate prescelto e l'importo delle stesse, devono essere indicate nell'istanza per la richiesta di rateizzazione.
4. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente.
5. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31 dicembre 2005 a quella del 31 marzo 2007.

Art. 4

Preclusione dell'accertamento

1. Il perfezionamento della procedura di definizione degli anni pregressi consente di limitare il potere di accertamento dell'Ufficio Tributi nei confronti del contribuente.
2. In particolare non può essere promossa alcuna azione di accertamento per ogni periodo di imposta per i quali il contribuente ha aderito alla definizione agevolata.

Art. 5

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle disposizioni normative.

Art. 6

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/90, responsabile del procedimento che prende avvio con la presentazione delle domande di condono è il funzionario responsabile preposto all'Ufficio tributi

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo **10 giorni** dalla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Fto Arch. Luigi NICOLARDI

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto Dr. Nunzio FORNARO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _ 29.11.2006

N. _ 615 _ Reg. Pubblicazioni.

Alessano. Li _ 29.11.2006

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto Dr. Nunzio FORNARO

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000

Prot. n. _____ del _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Alessano, li _

Fto

Per copia conforme all'originale:

Alessano li 29.11.2006

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Nunzio FORNARO